



**Decreto del Direttore generale nr. 28 del 14/02/2025**

Proponente: *Francesca Andreis*

*Geotermia*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Francesca Andreis*

Estensore: *Simona Fiaschi*

**Oggetto:** *Individuazione, ai sensi del decreto della Regione Toscana n. 23863 del 17.10.2024, di R.S.E. S.p.A. quale soggetto terzo del Gruppo tecnico operativo per la valutazione delle misure sulle emissioni di mercurio in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS delle centrali geotermoelettriche, condotte da ARPAT e da Enel Green Power Italia srl, e per la definizione del metodo di campionamento ed analisi di tali emissioni rispondente ai requisiti fissati dall'Unione Europea. Approvazione dell'accordo di collaborazione, a titolo gratuito, tra ARPAT e R.S.E. S.p.A. per lo svolgimento della sperimentazione del metodo, per la durata di tre anni.*

**ALLEGATI N.: 2**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1) schema Accordo ARPAT_R.S.E SpA	sì	digitale
Allegato 2) DPA_Titolari autonomi_ARPAT_RSE	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024, in corso di attuazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1424 del 27.11.2024 con la quale, ai sensi dell'art.15 della LRT n. 30/2009, vengono approvati gli indirizzi ARPAT 2025-2027;

Dato atto che il monitoraggio e il controllo degli impatti sulla qualità dell'aria nelle aree caratterizzate da attività produttive geotermoelettriche rientrano sia tra le Attività istituzionali obbligatorie ordinarie, che tra le Attività istituzionali straordinarie alle quali ARPAT deve dare attuazione, come da ultimo previsto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana sopracitata;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 23863 del 17.10.2024 con il quale viene istituito un Tavolo di lavoro tra Regione Toscana, ARPAT, Enel Green Power Italia srl e un soggetto terzo da individuare da parte di ARPAT, con le seguenti finalità: condivisione delle metodiche, strumentazioni, materiali e tecniche di campionamento, analisi e trattamento dei dati attualmente utilizzati in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS; avvio di una sperimentazione in campo tra Enel, Arpat ed un soggetto terzo proposto da ARPAT per l'individuazione di una metodica di campionamento ed analisi delle emissioni di mercurio in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS rispondente ai requisiti dell'Unione Europea; validazione della metodica, comprensiva della statistica di elaborazione dei dati; test finali e successiva applicazione in campo;

Dato atto che, con il suddetto decreto, la Regione Toscana ha disposto, nell'ambito del Tavolo di lavoro, la costituzione del Gruppo tecnico operativo composto da ARPAT - Settore Geotermia (in qualità di coordinatore del Gruppo), Enel Green Power Italia srl e da un soggetto terzo, dotato di adeguate e comprovate competenze tecnico scientifiche, che dovrà essere individuato da ARPAT;

Dato atto che, con il suddetto decreto, la Regione Toscana dispone che nell'ambito del Gruppo tecnico operativo, venga dato avvio alla sperimentazione, da concludere entro il 31.12.2025, delle tecniche adottate da ARPAT ed Enel per la determinazione delle concentrazioni di Hg nei gas incondensabili in uscita dall'impianto di abbattimento AMIS di EGPI, quale riferimento per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni per il rispetto dei valori limite, contenute nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dal D. Lgs 152/2006, nell'ambito sia delle funzioni di controllo svolte da ARPAT, che degli autocontrolli svolti dal soggetto gestore;

Verificato che RSE S.p.A. - Ricerca sul Sistema Energetico- è una società per azioni integralmente controllata, seppur indirettamente, tramite l'azionista unico GSE spa, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha tra le proprie finalità quella di condurre ricerche per lo studio dell'impiego efficiente e sicuro delle fonti primarie di energia, diffondere i risultati delle ricerche condotte e condurre programmi di trasferimento ed applicazione dei risultati agli operatori del settore;

Ritenuto di individuare quale soggetto terzo partecipante al Gruppo tecnico operativo, a seguito

della valutazione delle competenze tecnico-scientifiche in materia di campionamenti ed analisi di fluidi gassosi, la RSE S.p.A;

Verificata la terzietà di RSE S.p.A e, in particolare, l'obbligo da parte dei suoi dipendenti che saranno coinvolti nei lavori del Gruppo operativo a rispettare la normativa in materia di prevenzione della corruzione, nonché a segnalare eventuali conflitti tra i propri interessi personali e l'interesse pubblico di ARPAT, ente competente per il controllo ambientale degli impianti produttivi geotermoelettrici di proprietà Enel Power Italia srl, come pattuito all'art.21 dell'Accordo di collaborazione di cui al paragrafo successivo;

Rilevata la necessità di stipulare un Accordo di collaborazione con RSE S.p.A., a titolo gratuito, per disciplinare lo svolgimento dell'attività di ricerca e della sperimentazione sopradescritta, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione;

Visto l'art. 6 della L.R.T. 22 giugno 2009, n.30, ai sensi del quale ARPAT, ai fini dello svolgimento ottimale delle proprie attività istituzionali, collabora e stipula convenzioni con enti pubblici ed istituzioni per gli scopi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della Legge 28 giugno 2016, n.132 e, in particolare, per la ricerca finalizzata al miglioramento delle conoscenze sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela;

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della data protection: svolgimento di attività insieme a soggetti esterni con accordo di contitolarità, ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, sottoparagrafi c.ii.c di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di individuare R.S.E. S.p.A., ai sensi del decreto della Regione Toscana n. 23863 del 17.10.2024, quale soggetto terzo facente parte del Gruppo tecnico operativo per la valutazione delle misure sulle emissioni di mercurio in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS delle centrali geotermoelettriche, condotte da ARPAT e da Enel Green Power Italia srl, e per la definizione del metodo di campionamento ed analisi di tali emissioni rispondente ai requisiti fissati dall'Unione Europea;
2. di approvare lo schema dell'Accordo di collaborazione finalizzato alla ricerca, a titolo gratuito, tra ARPAT ed RSE S.p.A. avente ad oggetto "lo studio di un metodo per la determinazione delle emissioni di mercurio in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS delle centrali geotermoelettriche, maggiormente rappresentativo rispetto al metodo EPA29, attualmente in uso", come riportato nell'Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che tale accordo avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e che le parti si riservano di concordare un'estensione delle attività di ricerca da condurre nell'ambito del Gruppo tecnico operativo, dopo la conclusione della sperimentazione prevista per il 31.12.2025;
4. di dare atto che la partecipazione al Gruppo operativo e lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo di collaborazione di cui al punto 2, da parte di R.S.E. S.p.A. saranno a titolo

completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o rimborso, di qualsiasi specie e natura;

5. di approvare lo schema di "Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi", al fine della corretta gestione trattamento dei dati personali di cui al suddetto Accordo, come riportato nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
7. di dare atto che l'imposta di bollo dovuta per la stipula dell'accordo, spettante in solido tra le parti, verrà assolta integralmente da ARPAT e verrà rimborsata da RSE S.p.A, per la propria quota parte, mediante il Sistema pagoPA;
8. di individuare quale responsabile del procedimento la responsabile del Settore Geotermia, Ing. Francesca Andreis, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione dell'accordo, l'avvio dei lavori del Gruppo tecnico operativo e l'avvio della sperimentazione;
10. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;

Il Direttore generale  
Dott. Pietro Rubellini\*

\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 07/02/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 11/02/2025
- Francesca Andreis , il proponente in data 12/02/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 13/02/2025
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 14/02/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 14/02/2025

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA RICERCA  
TRA**

**Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.** avente sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 1793295, C.F. e P. Iva n. 05058230961 persona del legale rappresentante, l'Amministratore delegato Prof. Franco Cotana (di seguito, più brevemente "RSE")

**E**

**ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana** (C.F. e P.IVA 04686190481), con sede legale in Via del Ponte alle Mosse, 211 - 50144 Firenze, in persona del legale rappresentante Dott. Pietro Rubellini (di seguito denominata "ARPAT") congiuntamente denominati "le Parti".

ARPAT

**Premesso che**

- RSE, una società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è affidataria di Progetti finanziati dal *Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale* (nel seguito Ricerca di Sistema, RdS).
- RSE, nell'ambito della Ricerca di Sistema, svolge attività di ricerca finalizzate all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale con ampia diffusione dei risultati.
- ARPAT garantisce l'attuazione degli indirizzi regionali nel campo della prevenzione e tutela ambientale operando secondo quanto previsto nella Carta dei servizi e delle attività di ARPAT.
- ARPAT, consapevole della finalità di interesse pubblico perseguite da RSE, è disponibile a contribuire ad una ricerca sperimentale finalizzata ad accrescere la conoscenza collettiva nelle materie oggetto della propria attività.
- ARPAT, con il presente accordo, accetta di contribuire agli scopi di ricerca perseguiti da RSE con lo scopo comune di accrescere le conoscenze scientifiche, favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo nell'interesse collettivo.
- RSE e ARPAT sono interessate a collaborare alla sperimentazione di metodi per la determinazione ed il controllo di emissioni.

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 Premesse**

Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2 Oggetto del accordo**

Le Parti accettano di concorrere a realizzare attività in collaborazione finalizzate ad una ricerca di interesse comune, sulla base di un progetto concordato per lo svolgimento delle attività sinteticamente indicate, così come dettagliate nelle Condizioni speciali (artt. 6-11) e generali (artt. 12-22) e nell'Allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 3 Durata**

Il presente accordo avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti.

**Art. 4 Non onerosità della collaborazione**

Ciascuna delle Parti sosterrà i costi delle attività da essa svolte, secondo la ripartizione dei ruoli indicata in Allegato tecnico. È inteso, inoltre, che l'Accordo non costituisce tra le Parti alcuna joint venture, partnership societaria, costituzione di società terza o altro, ma disciplina una collaborazione volta al solo compimento delle attività in Allegato.

## **Art. 5 Definizioni**

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni contenute nell'art. 12 delle Condizioni generali.

## **CONDIZIONI SPECIALI**

### **Art. 6 Attività**

#### **6.1 Responsabili delle attività**

**6.1.1** RSE designa, quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività, l'ing Domenico Cipriano, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale di appartenenza della società.

**6.1.2** ARPAT designa, quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività, l'ing. Francesca Andreis, dirigente responsabile del Settore Geotermia.

**6.1.3** L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all'altra Parte.

#### **6.2 Programma e luogo di esecuzione delle attività**

**6.2.1** Il programma delle attività è descritto nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente accordo.

**6.2.2** Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico.

**6.2.3** Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte presso le diverse sedi delle parti, nonché presso siti industriali che saranno di volta in volta individuati. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle stesse.

#### **6.3 Proroghe e modifiche del accordo**

**6.3.1** Le Parti, prima della scadenza di cui all'art. 3, potranno concordare una proroga del termine di durata del presente accordo, su richiesta di una delle Parti.

**6.3.2** Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato.

**6.3.3** Le Parti potranno concordare che il termine di scadenza del presente accordo, di cui all'art. 3, venga anticipato.

### **Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni**

**7.1** Le parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico.

**7.2** La corrispondenza di ARPAT verso RSE dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: [emilab@rse-web.it](mailto:emilab@rse-web.it).

**7.3** La corrispondenza di RSE verso ARPAT dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: [arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it).

### **Art. 8 Condizioni economiche**

**8.1** Stante la non onerosità della collaborazione ai sensi dell'art. 4, non sono previste modalità di corresponsione di somme.

### **Art. 9 Proprietà dei risultati**

**9.1.** Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri ove essi siano chiaramente distinguibili, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente accordo e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori di esserne riconosciuti autori, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno in contitolarità tra le Parti.

**9.2** ARPAT prende atto ed accetta che RSE, quale soggetto affidatario di accordi di programma finanziati attraverso stanziamenti del *Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale*, svolge progetti di ricerca resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

**9.3** I risultati parziali o finali conseguiti nell'ambito delle ricerche svolte in esecuzione del presente accordo non potranno formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e non saranno pertanto suscettibili di brevettazione o altra forma di privativa.

#### **10. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

**10.1** ARPAT prende atto ed accetta che RSE, per le motivazioni espresse al punto 9.2, è obbligata alla divulgazione e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca da questa finanziati con modalità che ne assicurino la massima diffusione e libertà di utilizzazione.

**10.2** Le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni dei risultati derivanti dall'attività oggetto del presente accordo.

**10.3** In difetto di accordo tra le Parti, RSE potrà comunque procedere alla libera pubblicazione, divulgazione e disseminazione che non compromettano i diritti sui risultati di cui ARPAT è titolare esclusiva perché conseguiti autonomamente e con mezzi propri, laddove essi siano chiaramente distinguibili e separabili dai risultati delle attività oggetto del presente accordo.

**10.4** Sono fatti salvi i diritti spettanti agli autori dei risultati comunque conseguiti di essere riconosciuti e indicati come tali.

#### **Art. 11 Diritti di accesso alle conoscenze**

**11.1** Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;

- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

**11.2** Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del accordo, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell'apposita lista eventualmente inserita nell'Allegato tecnico.

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **Art. 12 Definizioni**

**Risultati delle attività:** conoscenze generate nell'ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.

**Conoscenze preesistenti:** le informazioni detenute dalle Parti prima della stipulazione del accordo, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione all'accordo.

**Diritti d'accesso:** diritti di utilizzazione che le Parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del accordo.

**Informazioni Riservate:** comprendono tutte le informazioni finanziarie e societarie riguardanti la parte divulgante (includere, tra l'altro, dati, informazioni, *report* relativi alla politica commerciale e finanziaria, ai dati storici e di *performance* della parte divulgante e/o di società direttamente e/o indirettamente controllate dalla parte divulgante, all'attività svolta dalla parte divulgante e alle caratteristiche dei luoghi in cui la parte divulgante svolge la propria attività, ivi compresi i dati di natura tecnico-ambientale) che

siano state fornite alla parte ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o altro) e che riporteranno espressamente la dicitura "riservato" o "confidenziale".

Le informazioni fornite oralmente saranno considerate Informazioni Riservate se nei cinque giorni successivi alla loro divulgazione, esse saranno anche comunicate in forma scritta riportando la richiamata dicitura comma precedente.

#### **Art. 13 Assicurazioni**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'articolo 6.2.3 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

#### **Art. 14 Sicurezza**

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, è a carico del soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **Art. 15 Responsabilità delle Parti**

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

#### **Art. 16 Confidenzialità**

**16.1** Le parti concordano che le Informazioni Riservate, come definite nell'art. 12, restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente accordo;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente accordo.

**16.2** L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del accordo e per ulteriori 2 (due) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

**16.3** Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

**16.4** Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 2 (due) anni successivi alla scadenza del termine di durata del accordo.

**16.5** Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

#### **Art. 17 Recesso e risoluzione**

**17.1** Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo PEC, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

**17.2** Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

#### **Art. 18 Forza maggiore**

Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

#### **Art. 19 Controversie**

**19.1** Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere derivare dal presente accordo o collegata ad esso, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione.

**19.2** In caso di esito negativo di un tentativo di conciliazione, per la lite giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

#### **Art. 20 Trattamento dei dati personali**

**20.1** Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente conferiti nell'ambito delle attività rese in esecuzione del presente accordo, esclusivamente per i fini strettamente necessari all'espletamento delle stesse.

**20.2** Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, del D.Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e delle linee guida elaborate dallo European Data Protection Board (EDPB), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalle Parti e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

**20.3** Ciascuna Parte assume la qualifica di "Titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

**20.4** Con il presente accordo le Parti confermano di voler determinare autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dai rispettivi utenti o clienti, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio.

**20.5** Ciascuna Parte assume pienamente ed esclusivamente tutte le responsabilità imputabili alla propria condotta, esonerando l'altra Parte da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti subiti da terzi in conseguenza dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento.

#### **Art. 21 Codice etico e Conflitto di interesse**

ARPAT è a conoscenza che RSE, in quanto Società in controllo pubblico, ha predisposto il proprio PTPC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, coordinandolo con il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno applicati i principi di prevenzione dei reati con particolare riferimento alle aree a rischio identificate nei predetti documenti e negli annessi codici di comportamento, che sono consultabili sul sito aziendale [www.rse-web.it](http://www.rse-web.it), e che ARPAT dichiara di aver letto e compreso.

ARPAT si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ARPAT è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

R.S.E. dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo di ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 105/2022 e pubblicato sul sito web di ARPAT alla pagina: <https://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/decreti/anno-2022/decreti-del-direttore-generale/DDG105-280622.pdf>, e di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice.

R.S.E. è, altresì, a conoscenza e accetta la "sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza" inserita nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, adottato con decreto del Direttore generale n. 24 del 30/01/2024 e pubblicato sul sito web di ARPAT, in Amministrazione trasparente, alla pagina <https://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>.

Le Parti sono obbligate, per tutta la durata dell'Accordo e per tutte le attività ad esso riferibili, a rispettare i principi contenuti nei suddetti Codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, il personale esterno e chiunque partecipi all'esecuzione del presente accordo, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Il mancato rispetto di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del accordo ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

Ai fini di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto di aver acquisito, prima dell'inizio dell'esecuzione del accordo, le dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai propri dipendenti coinvolti direttamente nello svolgimento delle attività oggetto del accordo stesso.

In particolare, visto l'oggetto del presente accordo, essendo ARPAT ente competente per il controllo ambientale delle centrali geotermoelettriche site nel territorio toscano, di proprietà della Enel Green Power Italia, i suoi dipendenti/collaboratori devono segnalare eventuali situazioni di conflitto tra i propri interessi privati e l'interesse pubblico di ARPAT.

Pertanto, anche i dipendenti di RSE direttamente coinvolti nell'esecuzione di questo Accordo, dovranno segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse che esistano o vengano ad esistenza tra i propri interessi privati e l'interesse pubblico all'imparzialità del controllo/monitoraggio ambientale sugli impianti geotermoelettrici di proprietà ENEL Green Power Italia S.r.l. sui quali verrà applicato il metodo di campionamento studiato e definito con il presente accordo (es. rapporti di collaborazione che abbiano avuto negli ultimi tre anni con tale soggetto).

#### **Art. 22 Spese di registrazione**

Il presente accordo redatto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

#### **Art. 23 Disposizioni finali**

Il presente accordo sostituisce e supera ogni precedente accordo concluso fra le Parti e, l'eventuale conflitto con disposizioni contenute in accordi precedenti, si intenderà risolto con prevalenza della formulazione qui riportata.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO TECNICO #1**

### **Metodi per la determinazione delle emissioni di mercurio da geotermia (tema della ricerca)**

#### **Introduzione**

L'attività prevede di sostituire, con un metodo maggiormente rappresentativo, il metodo EPA29 modificato, che è attualmente utilizzato per il campionamento della corrente gassosa in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS delle centrali geotermiche.

Tale metodo prevede l'utilizzo di tre fialoni di vetro sottovuoto e il successivo assorbimento in una soluzione di permanganato di potassio acido.

Tale attività sarà svolta nell'ambito di un tavolo tecnico attivato dalla Regione Toscana (rif. Decreto n. 23863 del 17/10/2024) a cui partecipa ARPAT e Enel Green Power Italia S.p.A. A questo tavolo parteciperà anche RSE, così che possa fornire un supporto tecnico-scientifico.

#### **Piano temporale**

Le attività inizieranno nel primo trimestre 2025 e, per quanto attiene il metodo per il campionamento della corrente gassosa in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS, esse si dovranno concludere entro la fine del 2025. Successivamente sarà valutata la possibilità di allargare lo studio anche ai metodi di campionamento delle emissioni delle centrali in altre parti di impianto.

#### **Modalità operative**

Le attività consisteranno in riunioni, tipicamente mensili, presso le sedi di uno dei partecipanti o condotte da remoto.

Non sono previste, nel presente accordo, attività di laboratorio o di campo svolte da RSE.

#### **Elenco dei risultati attesi**

I principali risultati attesi sono un rapporto ARPAT sul nuovo metodo identificato per la determinazione di Mercurio in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS delle centrali geotermiche.

Tale rapporto potrà essere coadiuvato da documenti tecnici rilasciati dalle Parti.

#### **Elenco partecipanti ed attrezzature**

Per RSE i partecipanti previsti sono: Domenico Cipriano

Per ARPAT i partecipanti previsti sono: Francesca Andreis e il personale del Settore Geotermia di ARPAT

Le parti potranno coinvolgere altri colleghi che potrebbero essere considerati necessari.

Non è previsto l'utilizzo, da parte di RSE, di particolari attrezzature di campo o di laboratorio.

## Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi

### *(Data Protection Agreement)*

#### TRA

ARPAT, con sede legale in Via Ponte alle Mosse, n.211, a Firenze, rappresentata dal Dr. Pietro Rubellini, nato a Firenze, il 21 Novembre 1961, domiciliato per la carica presso ARPAT, Via del Ponte alle Mosse, 211 - 50144 Firenze, che agisce non in proprio, ma in qualità di Direttore generale di ARPAT, nominato con DPGRT n. 74 del 23.03.2021

#### E

Ricerca sul Sistema Energetico - R.S.E. S.p.A., CF e P.IVA 05058230961, con sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n.54, rappresentata dal legale rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che agisce non in proprio, ma in qualità di \_\_\_\_\_ di R.S.E., nominato con \_\_\_\_\_ ,

rispettivamente, Titolare 1 e Titolare 2, verranno in seguito entrambi indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.

#### **Premesse**

(A) Le Parti intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione finalizzato alla ricerca, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuna, per disciplinare i rapporti reciproci nella realizzazione di una ricerca per la determinazione di un metodo di campionamento maggiormente rappresentativo della corrente gassosa in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS delle centrali geotermiche, rispetto al metodo EPA29 attualmente utilizzato da ARPAT nei controlli/monitoraggi su tali impianti. Ciascuna Parte è Titolare del trattamento di dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, che sarà necessario scambiare per la gestione di tale Accordo;

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

### **Art. 1 Ambito di competenza**

1.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme:

per ARPAT: L.R.T. n.30/2009 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)"; Legge 132/2016 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"; Art. 15 della Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

per R.S.E. normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, fra cui: Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia dei dati personali, Direttiva (UE) 2022/2555, c.d. "NIS 2" e D. Lgs. 4 settembre 2024 n. 138; nonché Art. 15 della Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", Codice etico e Modello Organizzativo della società, adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

### **Art. 2 Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati**

2.1 Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo di collaborazione finalizzato ad una ricerca comune per la determinazione di un metodo di campionamento maggiormente rappresentativo della corrente gassosa in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS delle centrali geotermiche, rispetto al metodo EPA29 attualmente utilizzato da ARPAT nei controlli/monitoraggi sui detti impianti. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti ai quali i dati personali trattati sono riferiti.

### **Art. 3 Tipologia di dati oggetto di scambio**

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione di dati, sia la condivisione di archivi.

3.2 In relazione allo scambio di informazioni dal Titolare 1 al Titolare 2, si specifica quanto segue:

1. dal Titolare 1 al Titolare 2:
  - Periodicità dello scambio di dati: due/tre volte all'anno
  - Tipologie di dati: dati comuni
  - tipologie degli interessati: da 1-10, dipendenti ARPAT
  
2. dal Titolare 2 al Titolare 1:
  - Periodicità dello scambio di dati: due/tre volte all'anno
  - Tipologie di dati: dati comuni
  - tipologie degli interessati: dipendenti di RSE coinvolti nell'attività, Legale rappresentante

*(Nota: nel caso lo scambio sia bilaterale, altrimenti solo il primo).*

#### **Art.4 Rispetto della normativa**

4.1 In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

#### **Art. 5 Misure di sicurezza**

5.1 Le Parti concordano sull'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

5.2 In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

- per ARPAT: applicazione delle misure adottate dalla di cui al "Disciplinare ICT e trattamenti dati – Rev. 02 ("Disciplinare sull'utilizzo della posta elettronica, sull'accesso a internet, sull'utilizzo e la gestione degli strumenti e servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulle modalità per effettuare i trattamenti dati. Modello organizzativo per la data protection)" approvato con Decreto del Direttore generale n. 186/2019;
- per R.S.E.: adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza informatica; regolamenti, procedure e note operative interne riguardanti il corretto utilizzo degli strumenti e dei sistemi informatici.

5.3 In particolare, ciascuna Parte si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **Art. 6 Obblighi del personale autorizzato**

6.1 Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell'Accordo, e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

### **Art.7 Responsabilità**

7.1 Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

### **Art. 8 Impostazione organizzativa**

8.1 Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

### **Art. 10 Durata**

10.1 Il presente Data Protection Agreement ha durata pari a quella prevista per l'Accordo di collaborazione sottoscritto fra le Parti e a cui esso è riferito.

### **Art. 11 Risoluzione**

La risoluzione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

Data --/--/----

Firma Titolare 1 Dott. Geol. Pietro Rubellini\* - Direttore generale di ARPAT

Firma Titolare 2 \_\_\_\_\_